

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione

Seduta del 23 settembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il programma connesso con la legge n. 690 del 28 luglio 1950 è in pieno corso di realizzazione e si può sperare che entro il 1952 tutti i comuni della Repubblica avranno il telefono.

Questa provvidenza in favore dei comuni ha costituito un passo assai considerevole nel programma di potenziamento e perfezionamento dei mezzi di telecomunicazione del Paese ed ha destato favorevolissima risonanza nelle popolazioni interessate. Essa, peraltro, non ha risolto tutto il problema del collegamento telefonico dei piccoli centri, avendo preso in considerazione soltanto i capoluoghi di comuni e non anche le frazioni, tra cui ve ne sono di assai importanti e popolate.

In sede di discussione degli ultimi bilanci dell'Amministrazione postale e telegrafica fu, da parte di numerosi parlamentari, espresso il voto di un sempre maggiore ampliamento della rete telefonica nel senso di comprendere in essa anche e soprattutto i piccoli centri, per i quali il telefono rappresenta un importante coefficiente di sviluppo

economico ed un valido strumento di civiltà; pervengono anche, da tempo, frequenti ed insistenti premure da personalità politiche ed autorità locali perché si provveda ad impiantare il telefono in frazioni di comune che pur costituendo agglomerati molto popolosi sono completamente sprovvisti di telecomunicazioni.

Esiste insomma questa ulteriore esigenza, vivamente sentita, e si è manifestata, quindi, la necessità di compiere, sul piano del graduale completamento e potenziamento della rete telefonica nazionale, un ulteriore sforzo per estendere l'allacciamento telefonico alle frazioni, problema, questo, che è palesemente connesso con gli altri, economici, morali e politici che ogni giorno si impongono alla vita dello Stato per le fondamentali esigenze delle sue prime unità territoriali. È ovvio che tale esigenza investe anche, e a maggior ragione, i nuovi comuni, non collegati ai sensi della legge 690.

Si è pensato alla possibilità di un diretto intervento delle concessionarie, nei collegamenti in parola. Ma l'ipotesi si è subito

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

scartata poiché un intervento siffatto implicherebbe un assai rilevante onere finanziario non sopportabile dalle concessionarie stesse, mentre, d'altro canto, una disposizione di legge, che stabilisca un obbligo di tal genere per le concessionarie, sarebbe in contrasto con le Convenzioni vigenti, le quali prevedono soltanto i collegamenti delle provincie, dei comuni e di enti. Trattasi, nella specie, di obblighi derivanti dall'articolo 239 del Codice stesso, che prescrive l'obbligo per le concessionarie di far luogo a nuovi impianti telefonici solo su richiesta di « comuni ed enti interessati », categorie con le quali non possono di certo identificarsi le frazioni comunali.

Esclusa la possibilità di un intervento diretto delle concessionarie, la questione è stata studiata dagli organi tecnici, ai fini di una concreta soluzione nell'ambito statale, dopo accurate indagini per accertare quali frazioni potevano beneficiare del progettato provvedimento, in relazione al numero complessivo di quelle sprovviste di telefono, alla loro popolazione ed alla distanza che le divide dal più vicino posto telefonico pubblico.

Era auspicabile che la soluzione fosse quanto più estesa e rapida possibile, ed in un primo tempo era stato tenuto di vista un progetto da realizzare nello spazio di soli due esercizi finanziari e che comprendeva l'impianto telefonico, indiscriminatamente, oltre che nei comuni di nuova istituzione, in tutte le frazioni aventi popolazione superiore ai 1000 abitanti; l'impianto nelle frazioni con popolazione compresa tra i 500 e 1000 abitanti, condizionato alla circostanza che le frazioni stesse fossero distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico; mentre nelle frazioni inferiori ai 500 abitanti, infine, l'impianto sarebbe stato limitato a quelle che avessero una certa importanza agricola e commerciale, e che fossero in grado di concorrere adeguatamente alla spesa.

Tale progetto, peraltro, tenuto conto che ogni impianto costa circa lire 1.300.000, avrebbe comportato una spesa complessiva di circa 5 miliardi di lire non sopportabile dall'Azienda telefonica, nel breve spazio anzidetto, e di cui sarebbe stato parimenti impossibile pretendere la copertura mediante intervento del Tesoro.

Ciò stante, e dovendosi pur tuttavia fare qualche cosa in questo campo, si è ripiegato su di un programma più modesto ma più tranquillo dal punto di vista finanziario, limitandone la portata in ciò che consenti-

ranno, anno per anno, gli ordinari fondi a disposizione dell'Azienda interessata, in armonia con le altre esigenze. È pensabile che con il costante avanzo che presenta la gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con le maggiori entrate conseguenti all'incremento del traffico, e con quelle derivanti dall'eventuale auspicato aumento delle tariffe, sarà possibile destinare una parte di esse alle provvidenze in esame senza pregiudizio per le restanti necessità dell'Azienda.

Per non alterare i principi fondamentali vigenti nella materia degli impianti telefonici, si è inoltre creduto di dare carattere transitorio e non permanente al provvedimento con cui si autorizza l'esecuzione, da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, delle spese relative agli impianti telefonici nelle frazioni; infatti l'autorizzazione a provvedere a tali spese vale solo sino all'esercizio finanziario 1955-56.

Efficacia pure limitata nel tempo e riferentesi allo stesso periodo ha la norma con cui, nello schema che si illustra, si è autorizzata l'Azienda anzidetta a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle Amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nell'esecuzione d'impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 690.

Riconosciutosi che ai sensi delle norme vigenti sono le concessionarie di zona a dover provvedere ai collegamenti dei capoluoghi dei comuni di nuova istituzione, si è creduto opportuno disporre anche riguardo a questi collegamenti un intervento finanziario dello Stato, analogo a quello previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e della legge 28 luglio 1950, n. 690, concernenti la temporanea assunzione da parte dello Stato della quota di spesa a carico dei Comuni.

In relazione ai concetti sopracennati, è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale, negli articoli 1 e 2 si autorizza l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune trovantisi in determinate circostanze (popolazione, distanza dal più vicino posto telefonico pubblico e notevole importanza economica) e a concorrere con le concessionarie di zona, nell'esecuzione degli impianti stessi nei capoluoghi dei comuni di nuova istituzione; nell'articolo 3 si stabiliscono le modalità degli stanziamenti annuali occorrenti per far luogo alle spese necessarie per gli impianti anzidetti; nel-

l'articolo 4 si dettano norme circa la cessione degli impianti predetti alle Società concessionarie di zona, l'esercizio di essi e la retrocessione in caso di termine delle concessioni vigenti, mentre nell'articolo 5, come provvedimento interdipendente, viene adeguata-

mente ridotta la quota di concorso dei comuni nella spesa relativa all'impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici.

Con gli anzidetti chiarimenti, si sottopone il provvedimento all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle che, avendo una popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

L'Azienda medesima potrà, inoltre, provvedere ai collegamenti telefonici nelle rimanenti frazioni, quando queste risultino avere una notevole importanza economica, ed i comuni interessati concorrano in ragione della metà della spesa.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a concorrere, per la metà della spesa, in luogo delle amministrazioni comunali, con le concessionarie di zona, nella esecuzione di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei comuni di nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28. luglio 1950, n. 690.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo avranno vigore a partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.

ART. 2.

L'obbligo imposto ai comuni, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, di provvedere a mantenere un locale convenientemente arredato per la istituzione di servizi telefonici, sussiste incondizionatamente anche per gli impianti di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata la somma da stanziarsi annualmente

negli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 alle spese per gli impianti ed i contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Per l'esercizio 1952-53 agli stessi scopi viene destinata la somma di un miliardo. All'onere relativo si farà fronte con la corrispondente somma che si renderà disponibile sul fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

ART. 4.

Gli impianti di cui al precedente articolo saranno ceduti, man mano che saranno costruiti, alle Società concessionarie telefoniche competenti per zona, le quali sono tenute ad aprirli prontamente al pubblico servizio ed a provvedere, a completo loro carico, allo esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi.

Alla fine delle attuali concessioni per i casi previsti dagli articoli 173-175 del Codice postale e delle telecomunicazioni, nelle cui zone si trovano le località che abbiano beneficiato delle provvidenze stabilite dalla presente legge, all'atto della liquidazione, saranno computate le spese sostenute dallo Stato e dai comuni.

ART. 5.

Sino a tutto l'esercizio 1955-56, la quota di concorso nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici, attualmente posta a carico dei comuni richiedenti nella misura del 70 per cento, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è ridotto al 30 per cento.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.